

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. ROSSI ROMOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 (OGGI TRASFUSO NEL NUOVO ART. 1 BIS COMMA 1), NONCHÉ 3, COMMA 1, E 8, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 108 N.O.I.F. – NOTA N. 11191/908 PF13-14/GT/DL DEL 29.5.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 114 del 1.2.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Rossi Romolo, annulla la sanzione dell'inibizione inflitta al reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. TRIACCA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI 60 GIORNI INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7329/258 PF15-16/GC/VDB DEL 25.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 46 del 25.2.2016)

La C.F.A., in accoglimento del il ricorso come sopra proposto dal Sig. Triacca Emanuele, annulla la sanzione dell'inibizione inflitta al reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. GYMNASTIC STUDIO CA5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GYMNASTIC STUDIO CA5/CITTÀ DI PALIANO CALCIO A 5 DEL 19.12.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 282 dell'11.3.2016)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S., proposto dalla società A.S.D. Gymnastic Studio CA5 di Fondi (Latina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’A.S.D. ORCEANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIOVINETTI GIANLUCA, PER VIOLAZIONE EX ART. 1 BIS, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMI 3 E 6 C.G.S.;**
 - **INIBIZIONE PER 60 GIORNI AL SIG. GRAZIOLI DANILO, PER VIOLAZIONE EX ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22, COMMI 3 E 6 C.G.S. E 61, COMMA 1 DELLE N.O.I.F.;**
 - **AMMENDA DI € 700,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ A.S.D. ORCEANA CALCIO EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8958/282 PF 15 16 AA/AC DELL’1.3.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lombardia - Com. Uff. n. 54 del 24.3.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Orceana Calcio di Orzinuovi (Brescia), annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 7 aprile 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio